

Comune di Isernia

Settore V

Servizio Segnaletica e Viabilità

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE, L'ACCESSO,
LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21 luglio 2008 .

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei permessi per l'accesso nell'area della zona a traffico limitato opportunamente individuata con delibera di giunta comunale, in coerenza con l'obiettivo di contenere al massimo la circolazione dei veicoli per la tutela della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico – artistico.

Art. 2 – Proprietà dei veicoli

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo, il possesso in forza di contratto di leasing e di nolo a lungo termine.

2. I motoveicoli, così come definiti dall'articolo 53 del Codice della Strada (*decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*), sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente Regolamento - agli autoveicoli.

3. I ciclomotori, così come definiti dall'articolo 52 del Codice della Strada (*decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*), sono equiparati - ai fini dell'applicazione del presente Regolamento - agli autoveicoli.

Art. 3 - Tipologie di permessi

1. I permessi possono essere di tipo "*PERMANENTE*" o di tipo "*TEMPORANEO*".

2. Sono permessi temporanei quelli aventi una validità non superiore a tre mesi; in particolare coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di circolare e di sostare nella ZTL per un periodo di tempo determinato, e in ogni caso non superiore ai tre mesi, salvo eccezioni indicate nel presente regolamento, possono richiedere un permesso per i seguenti casi:

- a) *convegni, conferenze e manifestazioni varie o attività svolte per finalità pubbliche;*
- b) *trasporto materiali voluminosi da parte dei privati. I contrassegni consentono il transito e la sosta per la durata massima di tre ore;*
- c) *visite e/o terapie mediche debitamente documentate;*
- d) *lavori di edilizia privata debitamente documentati;*
- e) *lavori pubblici debitamente documentati;*
- f) *eventi religiosi;*
- g) *traslochi;*
- h) *attività di ispezione da parte di enti o agenzie pubbliche.*

Art. 4 - Caratteristiche dei permessi

1. I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in maniera visibile sul parabrezza.

2. Nella parte anteriore del permesso saranno indicati i seguenti dati:

- a) *ologramma del Comune di Isernia (per evitare la duplicazione del permesso);*
- b) *dati del veicolo;*
- c) *scadenza del permesso ove prevista.*

Art. 5 - Residenti

1. Il permesso al transito è rilasciato ai veicoli di cui all'art. 2, di coloro che risiedono in vie o piazze ricadenti nella ZTL e agli appartenenti a convivenze anagrafiche ubicate nello stesso perimetro (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – artt. 3 e 5).

Art. 6 - Dimoranti

1. Chi ha dimora all'interno della ZTL può richiedere il rilascio di permessi per il transito e la sosta.

2. Ai fini del presente provvedimento, per dimorante si intende colui che, non essendo residente nel Comune di Isernia, è titolare di un diritto personale di godimento costituito attraverso un contratto di locazione regolarmente registrato.

3. Il permesso verrà rilasciato con le avvertenze che seguono:

- a) *il permesso avrà una durata pari a quella del diritto vantato;*
- b) *il permesso consente la circolazione e la sosta in tutta la ZTL;*

Art. 7 – Alberghi ed altri esercizi ricettivi

1. I veicoli diretti agli alberghi sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso, con le seguenti avvertenze:

- a) *il transito e la sosta sono consentiti per il periodo di soggiorno nell'albergo.*
- b) *quotidianamente ogni albergo ubicato nella ZTL trasmette l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio preposto;*

Art. 8 - Stampa

1. Il permesso al transito ed alla sosta è rilasciato alle "testate giornalistiche ed alle emittenti radiofoniche e televisive" con le avvertenze che seguono:

- a) *il rilascio dei permessi di transito e di sosta non può superare il numero di uno per testata o emittente e esclusivamente a veicoli di proprietà della testata o dell'emittente richiedente;*

Art. 9 – Attività produttive

1. Possono richiedere il permesso anche le attività produttive che, pur non effettuando servizi di pronto intervento o vigilanza a domicilio, hanno la sede dell'attività all'interno della ZTL;

2. È consentito il rilascio di un solo permesso per ciascuna attività produttiva di cui ai punti 1 e 2 precedenti;

Art. 10 - Permesso per prestazioni sanitarie domiciliari

1. Gli operatori sanitari, regolarmente iscritti agli albi professionali, o dipendenti dell'ASREM, che dovranno prestare la propria attività nell'ambito della ZTL, avranno l'onere di segnalare al numero verde il loro transito e sosta all'interno di tale area comunicando:

- nome e cognome dell'operatore;
- qualifica;
- data di ingresso;
- ora di entrata e di uscita nella ZTL;
- indirizzo del paziente. Ai fini della privacy l'operatore dovrà comunicare la strada e la decina di appartenenza del numero civico dell'abitazione del paziente (esempio : indirizzo del paziente : Corso Marcelli n. 13 – comunicazione dell'operatore : Corso Marcelli, seconda decina), nonché la targa del veicolo.

Art. 11 - Enti e servizi pubblici

1. I veicoli intestati agli enti territoriali (*Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana, Consorzio di Bonifica, ecc.*), potranno essere su richiesta motivata, autorizzati a transitare e circolare nella ZTL.

Art. 12 - Forze di polizia – Taxi

1. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle ZTL, senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA PROVINCIALE, POLIZIA MUNICIPALE, PRONTO SOCCORSO.

2. I veicoli di tale categoria sono autorizzati a circolare in tutte le zone a traffico limitato ed è consentita la sosta nei parcheggi a pagamento senza pagamento del ticket e la sosta nei parcheggi a disco orario senza l'osservanza del tempo di sosta.

3. Qualora venga richiesto può essere rilasciato un permesso ai veicoli appartenenti alla polizia giudiziaria con targa di copertura civile o all'Autorità giudiziaria.

Art. 13 - Festival, manifestazioni, eventi

1. Possono essere rilasciati permessi che consentono di circolare e sostare in tutta la ZTL ai mezzi utilizzati dagli organizzatori di festival, manifestazioni ed eventi che si svolgono nell'ambito della ZTL, nonché per gli altri automezzi necessari allo svolgimento della manifestazione.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata per il tempo strettamente necessario alla organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione.

Art. 14 - Veicoli diretti alla Farmacia

1. I veicoli diretti alla farmacia aperta di turno sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario all'acquisto di farmaci. Il conducente deve compilare un modulo predisposto dal comune e depositato presso la farmacia, opportunamente timbrato e firmato dal farmacista di turno.

2. Il modulo viene lasciato in farmacia e ritirato dalla Polizia Municipale.

Art. 15 - Donne in stato di gravidanza

1. Ai veicoli di proprietà di donne in stato di gravidanza certificato, è rilasciato un permesso che consente la circolazione e la sosta in tutta la ZTL.

2. Il permesso avrà la validità fino alla data presunta del parto.

Art. 16 - Permessi invalidi

1. Il transito e la sosta nelle ZTL è consentito alle persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, dell'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 e dell'articolo 11 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n° 503.

2. I titolari di permessi invalidi dovranno esporre il contrassegno sul lunotto posteriore del veicolo, per consentire alle apparecchiature di rilevare il numero di contrassegno, ed entro 24 ore dall'ingresso nella ZTL, comunicare, attraverso il numero verde, le seguenti informazioni:

- nome e cognome del detentore del contrassegno;
- numero del contrassegno;
- ente che ha rilasciato il contrassegno;
- data di ingresso;
- ora di entrata e di uscita nella ZTL.

3. Il titolare di indennità di accompagnamento, residente nell'area ZTL, potrà comunicare il nominativo del proprio accompagnatore, al quale gli uffici competenti dovranno, previa richiesta, rilasciare autorizzazione secondo le norme del presente regolamento. Detta autorizzazione avrà la durata massima di anni uno e cesserà la sua validità al decadere delle condizioni di accompagnamento.

Art. 17 - Sanzioni amministrative accessorie

1. Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo autorizzatorio viene punita ai sensi del comma 14 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (*transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità*) oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo anche alla sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e, quindi, l'agente accertatore è tenuto al ritiro immediato del contrassegno.

4. In particolare, le infrazioni sotto elencate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) *per l'uso di fotocopia: sospensione della validità del contrassegno di 3 (tre) mesi;*
- b) *per aver ottenuto un duplicato di permesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, a seguito di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del permesso dichiarato rubato o smarrito: sospensione della validità del contrassegno di 3 (tre) mesi;*
- c) *per uso su veicolo diverso: sospensione della validità del contrassegno di 2 (due) mesi;*
- d) *per transito o sosta non autorizzati: sospensione della validità del contrassegno di 1(uno) mese;*
- e) *la revoca dell'autorizzazione viene disposta nei casi di contraffazione del contrassegno e nei casi di reiterazione delle violazioni di cui sopra per le quali è stata sospesa la validità del contrassegno almeno una volta.*

5. In caso di revoca per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria. Il permesso verrà consegnato dopo due mesi da quando è stata presentata la richiesta. I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all'ufficio competente.